

BOLLETTINO  **UFFICIALE**

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXX

BARI, 21 DICEMBRE 1999

N. 125

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c/c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA LATERZA & LAVIOSA - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Leggi regionali

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1999, n. 33

“ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 41, COMMA 2, LETT. B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112. TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PUGLIA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'ENTE AUTONOMO 'FIERA DEL LEVANTE”.

Pag. 7514

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1999, n. 34

“PROROGA TERMINI LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 1998, N. 26 IN MATERIA DI FABBRICATI GIÀ RURALI”

Pag. 7516

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1999, n. 35

«MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1998, N. 7 'USI CIVICI E TERRE COLLETTIVE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 GIUGNO 1927, N. 1766 E DEL REGIO DECRETO 26 FEBBRAIO 1928, N. 332”

Pag. 7516

PARTE PRIMA

Leggi regionali

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1999, n. 33.

“ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 41, COMMA 2, LETT. B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112. TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PUGLIA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL’ENTE AUTONOMO ‘FIERA DEL LEVANTE’”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

**Art. 1
(Finalità)**

1. In attuazione dell’articolo 41, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la presente legge disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’ente autonomo “Fiera del Levante” di Bari spettanti alla Regione Puglia, in raccordo con la normativa regionale in materia di ordinamento delle fiere, mostre ed esposizioni.

**Art. 2
(Trasferimento funzioni)**

1. Le funzioni amministrative relative all’ente autonomo Fiera del Levante di Bari sono trasferite alla Regione Puglia, che le svolgerà d’intesa con il Comune di Bari.

**Art. 3
(Nomine di competenza regionale)**

1. Il Presidente dell’Ente è nominato, su proposta della Giunta regionale, con deliberazione del Consiglio regionale.

2. L’atto della Giunta regionale di cui al comma 1 è formulato su proposta dell’Assessore competente in materia fieristica, nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 6.

**Art. 4
(Statuto)**

1. Lo statuto dell’ente autonomo Fiera del Levante di Bari è approvato, su proposta dell’Ente, con decreto

del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, d’intesa con il Sindaco del Comune di Bari.

2. Lo statuto deve ispirarsi a principi di imprenditorialità nella conduzione dell’Ente e di professionalità nella scelta e nel contenimento del personale, in stretto rapporto con le finalità pubbliche dell’Ente stesso e in applicazione del criterio del minimo di burocrazia e della massima semplicità nell’organizzazione interna. L’Ente opera secondo criteri di economicità, nel rispetto del principio del pareggio di bilancio, coprendo i costi di gestione con i redditi del proprio patrimonio, con i proventi delle manifestazioni fieristiche e con il corrispettivo degli altri servizi prestati, oltre che con gli eventuali contributi di enti, istituti, società purché già accertati in entrata. Lo statuto dell’Ente deve indicare:

- a) lo scopo;
- b) la sede;
- c) il patrimonio e i mezzi per il raggiungimento dello scopo;
- d) gli organi:
 - 1) il Presidente;
 - 2) il Consiglio di amministrazione;
 - 3) il Consiglio generale;
 - 4) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) i principi contabili dei bilanci e loro controlli;
- f) le norme sul funzionamento dell’Ente e sulle modalità del suo eventuale scioglimento;
- g) i criteri generali da osservare per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività fieristiche;
- h) la devoluzione in caso di scioglimento dell’Ente;
- i) i diritti dei soci in caso di recesso o di scioglimento.

**Art. 5
(Bilancio)**

1. Le deliberazioni relative al bilancio preventivo e alle sue variazioni, al conto consuntivo e all’assunzione di impegni di spesa pluriennali sono trasmesse, entro trenta giorni dalla data della loro adozione da parte dell’Ente, per il tramite della Ragioneria della Regione per l’esame di cui all’articolo 89, punto 6, della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, all’Assessore regionale all’industria, commercio e artigianato competente in materia fieristica.

2. L’Assessore, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle deliberazioni di cui al comma 1, può rinviare le stesse all’Ente, con osservazioni, per un nuovo esame, previa comunicazione alla Giunta regionale.

**Art. 6
(Disposizioni finali)**

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge le funzioni amministrative che la normativa vigente attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite al Presidente della Giunta regionale, le

funzioni attribuite al Ministro competente sono attribuite all'Assessore regionale all'industria, commercio, artigianato competente in materia fieristica.

2. Ai fini dell'esercizio dell'intesa con il Comune di Bari, l'Assessore regionale all'industria, commercio, artigianato competente in materia fieristica trasmette al Comune di Bari la proposta di provvedimento da adottare; il Comune di Bari, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, può esprimere il proprio motivato dissenso o rinviare la suddetta proposta con osservazioni.

3. Entro i successivi quindici giorni l'Assessore regionale all'industria, commercio, artigianato controdeduce ai rilievi del Comune trasmettendo, se del caso, un nuovo schema di provvedimento. Qualora entro venti giorni dalla data di ricevimento della suddetta controproposta da parte del Comune l'intesa non sia raggiunta, il provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale all'industria, commercio, artigianato competente in materia fieristica.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 16 dicembre 1999

DISTASO

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Nota all'Art. 1

– Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59” è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 92 S.O. del 21-4-1998. Il comma 2 dell'art. 41 così dispone:

Art. 41

Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

1. *omissis*
2. Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni amministrative concernenti:
 - a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonché il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato;
 - b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, d'intesa con i comuni interessati;
 - c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;
 - d) le competenze già delegate ai sensi dell'articolo 52, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (60);
 - e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio;
 - f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;
 - g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale,

4. Fino all'insediamento degli organi statutari e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica il Commissario straordinario nominato con delibera della Giunta regionale n. 1202 del 1° settembre 1999.

5. Il Commissario straordinario ha il compito di esercitare gli affari correnti e gli adempimenti di legge, nonché di adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le modifiche dello statuto dell'ente in adeguamento alla legislazione vigente e nel rispetto delle norme previste dall'articolo 4.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Per le spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvederà nei limiti delle risorse trasferite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (60).

3. - 5. *omissis*

Note all'Art. 7

– Il comma 1 dell'art. 7 del DLgs 112/98 così dispone:

Art. 7

Attribuzione delle risorse.

1. I provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (10), determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.

2. - 11. *omissis.*

– La L. 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 63 S.O. del 17-3-1977. Si riporta il testo dell'art. 7 così come integrato dalla L. 16 giugno 1998, n. 191:

Art. 7

1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.

2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entra novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del

Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.

3-bis. Il Governo è delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1999, n. 34

“PROROGA TERMINI LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 1998, N. 26 IN MATERIA DI FABBRICATI GIÀ RURALI”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 20 dicembre 1999

DISTASO

N O T E

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.

Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Nota all'art. 1

– La Legge regionale 13 agosto 1998, n. 26 “Aggiornamento catasto fabbricati - modifiche e integrazione alla legislazione urbanistica ed edilizia” pubblicata nel BUR n. 82 del 25-08-1998), così dispone:

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

1. Il termine del 31 dicembre 1998 di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 26 “Aggiornamento catasto fabbricati - Modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia” è prorogato al 31 dicembre 1999.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 1

1. Fino al 31 dicembre 1998 nelle zone agricole degli strumenti urbanistici generali con esclusione dei fabbricati classificati catastalmente come A1 e A8 e per le unità immobiliari che siano state oggetto di istanza di sanatoria edilizia ai sensi e nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, è ammesso il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati già rurali o comunque con originaria funzione agricola o abitativa, se non connesso a trasformazioni fisiche comportanti opere che, per loro natura, necessitano di concessione edilizia, e non più necessari alla conduzione del fondo o che non presentano più i requisiti di ruralità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modifiche, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, purché preveda alla variazione nella iscrizione catastale a norma delle predette disposizioni legislative e successive proroghe ed integrazioni.

2. Le presenti norme prevalgono su quelle in contrasto disposte da precedenti leggi regionali.

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1999, n. 35

“MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1998, N. 7 ‘USI CIVICI E TERRE COLLETTIVE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 GIUGNO 1927, N. 1766 E DEL REGIO DECRETO 26 FEBBRAIO 1928, N. 332’”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

1. All'articolo 9 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7, così come integrato dall'articolo 11 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17, si aggiungono i seguenti commi 5 e 6:

“5. L'approvazione degli strumenti urbanistici da

parte della Giunta regionale è subordinata alla sola autorizzazione al cambio di destinazione d'uso delle aree gravate da usi civici, al fine della loro sdemanializzazione da parte della stessa Giunta regionale, previo parere dell'Ufficio per gli usi civici della Regione Puglia. Resta a carico dei Comuni la successiva applicazione delle norme di cui alla legge regionale n. 7 del 1998.

6. Per gli strumenti urbanistici di cui al comma 4, la

Giunta regionale, contestualmente alla loro approvazione, provvederà a prescrivere che il Comune attivi le procedure per il cambio di destinazione d'uso ai fini della sdemanializzazione per le aree gravate da usi civici, attraverso la richiesta di autorizzazione all'Ufficio per gli usi civici della Regione Puglia nonché per i successivi adempimenti di cui alla presente legge”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 20 dicembre 1999

DISTASO

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.

Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Nota all'art. 1

– La legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7 “Usi civici e terre collettive in attuazione della legge 16 giugno 1972, n. 1766 e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 33211”, è pubblicata nel BUR n. 11 del 30-01-1998. Si riporta il testo aggiornato dell'articolo 9, già integrato dall'articolo 11 della L.R. 17/99. Coordinato con le modifiche recate dalla presente legge:

Art. 9

(Beni civici e strumenti urbanistici)

1. Diversa destinazione di beni civici, da darsi dal Comune in sede di formazione dello strumento urbanistico, deve essere preceduta dall'autorizzazione regionale al mutamento di destinazione. Quando i beni civici interessati riguardano un'amministrazione separata (ASBUC), occorre il preventivo assenso di questa.

2. La Regione rilascia le autorizzazioni, previa istruttoria, quan-

do è riscontrato l'interesse generale della popolazione titolare dei beni.

3. Quando la nuova destinazione proposta comporta la permanente compromissione degli usi civici, l'istanza può essere accolta soltanto con l'istituto dell'alienazione, trasferendo, ai sensi dell'art. 24 della legge fondamentale, gli interessi della popolazione titolare dei beni sulla somma di denaro ricavata, da investire nella valorizzazione del residuo demanio civico o, comunque, in opere di generale interesse della popolazione stessa.

4. Le aree appartenenti al demanio civico che hanno già mutato l'originaria destinazione per effetto di strumenti urbanistici, regolarmente approvati dalla Regione o già adottati dai Consigli comunali alla data di entrata in vigore della presente legge, a richiesta dei Comuni possono essere sdemanializzate in sanatoria, a condizione che le Amministrazioni comunali provvedano ad applicare l'istituto della alienazione previsto dall'articolo 24 della legge n. 1766 del 1927 e dal comma 3 del presente articolo.

5. L'approvazione degli strumenti urbanistici da parte della Giunta regionale è subordinata alla sola autorizzazione al cambio di destinazione d'uso delle aree gravate da usi civici, al fine della loro sdemanializzazione da parte della stessa Giunta regionale, previo parere dell'Ufficio per gli usi civici della Regione Puglia. Resta a carico dei Comuni la successiva applicazione delle norme di cui alla legge regionale n. 7 del 1998.

6. Per gli strumenti urbanistici di cui al comma 4, la Giunta regionale, contestualmente alla loro approvazione, provvederà a prescrivere che il Comune attivi le procedure per il cambio di destinazione d'uso ai fini della sdemanializzazione per le aree gravate da usi civici, attraverso la richiesta di autorizzazione all'Ufficio per gli usi civici della Regione Puglia nonché per i successivi adempimenti di cui alla presente legge.

